



## Regime impatriati ("Legge Beckham"): chiarimenti fiscali sulla partecipazione in società estere senza presenza in Spagna

Il regime speciale per i lavoratori impatriati, comunemente noto come "Legge Beckham", continua a rappresentare uno strumento di particolare interesse nel sistema fiscale spagnolo. Tale regime consente ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Spagna per motivi professionali di assoggettare a imposizione i propri redditi secondo le regole dell'Imposta sul Reddito dei Non Residenti per il periodo d'imposta del trasferimento e per i cinque successivi, pur mantenendo la qualifica formale di contribuenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Per accedere al regime è necessario, che sussistano i seguenti requisiti:

- Non essere stati residenti fiscalmente in Spagna nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento.
- Il trasferimento deve essere giustificato da una causa professionale qualificata, quali, alternativamente:
  - i. La stipula di un contratto di lavoro, inclusi i casi di lavoro a distanza;
  - ii. L'assunzione della carica di amministratore di una società spagnola, entro il limite del 25 per cento della partecipazione al capitale qualora si tratti di una società a carattere patrimoniale;
  - iii. lo svolgimento di un'attività imprenditoriale innovativa con parere favorevole dell'ente competente;
  - iv. la prestazione di servizi come professionista altamente qualificato a favore di imprese emergenti o nell'ambito di attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

TODAS LAS CIRCULARES DE ESCURA EN NUESTRO BLOG - <https://www.escura.com/es/blog/>



Las circulares de **Escura** tienen carácter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de todo resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal.

©La presente información es propiedad de **Escura** quedando prohibida su reproducción sin permiso expreso.

- Un ulteriore requisito fondamentale è l'assenza di redditi prodotti mediante una stabile organizzazione nel territorio spagnolo, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla normativa per determinate categorie di imprenditori e professionisti qualificati.

Proprio questo requisito è spesso fonte di dubbi interpretativi, in particolare quando il contribuente detiene partecipazioni in società o entità estere.

Sul punto, la Direzione Generale dei Tributi spagnola, con un recente chiarimento interpretativo (consulta vincolante V1372-25), ha esaminato il caso di un contribuente che, pur beneficiando del regime speciale, era socio di una Limited Liability Partnership di diritto britannico con sede nel Regno Unito.

È stato precisato che, qualora l'entità estera non disponga in Spagna di strutture materiali, personale, clientela né svolga alcuna attività sul territorio, i redditi imputati al socio non possono considerarsi prodotti tramite una stabile organizzazione in Spagna.

Infatti, la nozione di stabile organizzazione presuppone l'esistenza di una base fissa di affari, di una presenza operativa stabile o di un soggetto che agisca in Spagna in nome e per conto dell'entità estera. In assenza di tali elementi, non può ritenersi integrato il presupposto della stabile organizzazione.

Ne consegue che la percezione di redditi derivanti dalla partecipazione in una società o entità estera priva di qualsiasi presenza in Spagna non pregiudica l'accesso né la permanenza nel regime speciale per gli impatriati. Tale interpretazione conferma, dunque, che i beneficiari della cosiddetta "Legge Beckham" possono legittimamente mantenere partecipazioni in entità estere e percepire i relativi redditi, a condizione che l'attività di tali entità si svolga integralmente al di fuori del territorio spagnolo e che non emerga alcun elemento idoneo a configurare una stabile organizzazione in Spagna.

© La presente informazione è di proprietà di **Escura, abogados y economistas**, essendo vietata la riproduzione senza permesso.



---

TODAS LAS CIRCULARES DE ESCURA EN NUESTRO BLOG - <https://www.escura.com/es/blog/>

---



Las circulares de **Escura** tienen carácter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de todo resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal.

© La presente información es propiedad de **Escura** quedando prohibida su reproducción sin permiso expreso.

ER-0623 / 2015